

Installazione strumenti di misura Comunicazione volumi derivati

Già da tempo le norme di settore, ai fini della tutela quantitativa delle risorse idriche, hanno previsto gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni.

Questa Amministrazione ha riportato tale obbligo all'interno dei disciplinari allegati ai Decreti di concessione per la derivazione e l'utilizzo di acque pubbliche rilasciati ai sensi del Testo Unico di cui al R.D. n° 1775/1933.

Il mancato rispetto, da parte dei titolari di Decreti di concessione, degli obblighi sopra citati, è sanzionato ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n° 152/2006 che, al comma 8, così dispone:

“Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.”